

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 7 dicembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Fluroxypyr 180 g/l
Tipo di formulazione: EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali

Agropyr Numero di omologazione svizzero: D-4721
 Paese di origine: Germania
 Numero di omologazione straniero: PI-033721-00/042
 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro Trade GMBH

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura:			
cereali autunnali	Dicotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 0.6–1 l/ha Applicazione: primavera, in postlevata fino a BBCH 39.	1
cereali primaverili	Dicotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 0.6–1 l/ha Applicazione: primavera, in postlevata fino a BBCH 31.	1

(*) Condizioni e osservazioni

1 = Indicare sull'etichetta dell'imballaggio che il prodotto è inefficace contro diverse infestanti monocotiledoni e dicotiledoni. Far inoltre figurare le componenti di miscela adeguate e invitare a un'applicazione precoce.

¹ RS 916.161

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

7 dicembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch